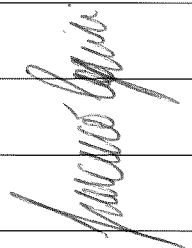
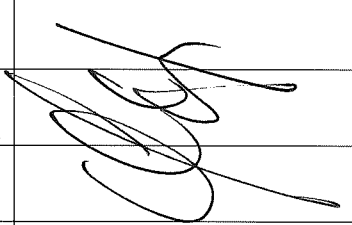


	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SALÒ	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associa-	
	zione denominata: "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SALÒ in breve "CER SALÒ"	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti	
	delle leggi statali e regionali.	
	Art. 2	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Salò provincia di Brescia.	
	La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è	
	a tempo indeterminato.	
	Art. 3	
	L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici	
	e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche di utilità	
	sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività	
	previste dalle disposizioni vigenti per le "Comunità Energetiche Rinnovabili",	
	realizzando così un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo pre-	
	valente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associa-	
	zione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili"	
	di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in	
	cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di	
	Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia	
	Elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei	

Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento

italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità.

L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici

ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci

o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed

istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica

Inoltre, l'Associazione potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati la condivisione di energia elettrica all'interno della comunità energetica.

La Comunità energetica è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione all'Associazione "CER SALÒ" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente

sia in accordo mediante terzi:

- la partecipazione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli

Autore

[Signature]

scopi sopraelencati per il miglior conseguimento degli scopi sociali e potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente e indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, unicamente laddove le suddette attività siano necessarie o opportune per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. Resta esclusa la possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La CER, ovvero il soggetto cui la stessa abbia conferito mandato senza

rappresentanza, è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali se dovute;
- eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio

dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il

Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci-

zio precedente.

Art. 6

Sono ammessi come associati le persone fisiche, le piccole e medie imprese,

gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comu-

nale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore

e di protezione ambientale e gli altri soggetti che producono e/o consumano

energia e che rispondono ai requisiti della normativa vigente, residenti o

aventi sede nel territorio comunale in cui sono ubicati gli impianti di

produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone

fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di

diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi

dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comu-

nali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore

e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute

nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale

di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli

stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibi-

lità della comunità di energia rinnovabile.

Per le piccole medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia

rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale

e/o industriale principale.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della CER Salò non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; gli associati onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. Gli associati onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti, se previsto, al versamento della quota associativa nell'importo eventualmente stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di associato, ad esclusione di quelli onorari, dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

• ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

• a partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità

energetica a titolo di incentivo assicurando in ogni caso che l'even-

tuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello

determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia

condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 del decreto del

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7

dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese

e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove

sono ubicati gli impianti per la condivisione e sulla base di quanto

stabilito da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;

• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponi-

bilità, alle iniziative ed ai progetti attuate dall'Associazione;

• a deliberare sull'utilizzo degli incentivi ottenuti dalla Comunità

energetica, sul contributo di valorizzazione ARERA, nonché sugli ul-

teriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Ener

getica.

La qualifica di associato ordinario è subordinata all'accoglimento della do-

manda da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità ed i criteri

stabiliti dal Regolamento dallo stesso approvato, contro la cui decisione è

ammesso reclamo all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione della de-

cisione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante asso-

ciato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato

su ogni aspetto legale, fiscale, operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione nel rispetto del Regolamento e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

I rappresentanti legali dei soci, se persone giuridiche, possono indicare i nominativi di chi li rappresenta in assemblea, con facoltà di revoca e/o sostituzione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e reiterati almeno due volte, su delibera motivata a maggioranza dell'assemblea, alla esclusione del socio, che può essere determinata, in caso di urgenza, anche dal Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea entro tre mesi.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della eventuale quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente anche tramite PEC ed hanno effetto dopo 60 giorni dalla presentazione.

Per gli associati è sempre possibile uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, quali a titolo esemplificativo la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Art. 9

Gli organi della CER SALÒ sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sopra citate sono tutte ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora in poi semplicemente C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti anche tra i non associati. Un terzo dei componenti del C.D., con arrotondamento all'unità superiore, viene nominato dal Comune di Salò; i restanti componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Il primo C.D. è composto da tre membri, di cui due in rappresentanza del Comune di Salò ed uno in rappresentanza della "Fondazione Città di Salò", nominati e indicati nell'atto costitutivo dai Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, anche con riferimento al Presidente.

Il numero dei componenti del C.D. potrà in seguito essere modificato dall'Assemblea secondo le maggioranze ordinarie. I rappresentanti legali dei soci fondatori possono essere membri del C.D. e possono delegare altri soggetti che li rappresentano nel C.D.

I componenti del CD durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, tramite e-mail ordinaria e/o PEC, a cura del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di convocazioni inerenti situazioni di carattere

Francesco Spina

Clay

urgente il termine di preavviso è ridotto a due giorni.

Le sedute del C.D. e dell'assemblea, su disposizione del Presidente, possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presente presso la sede. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

Le sedute, se disposto dal Presidente, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica ma con la presenza fisica presso il luogo di convocazione almeno del Presidente e del Segretario.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso tra i membri indicati dal Comune di Salò.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, sulla base di conforme indirizzo espresso dal C.D. , conferisce mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, al referente della Comunità energetica rinnovabile ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare, al suo interno, un Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario: la carica di Vicepresidente può essere cumulata con quella di Tesoriere.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'invio e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati

Procedo a...

[Signature]

e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri, entro 15 giorni da tale richiesta e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare dell'eventuale quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria ù ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o, previo parere favorevole dell'assemblea, anche a uno degli associati, previa chiara individuazione delle deleghe attribuite.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente, anche su

richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, riconosciuta tale dall'assemblea nel corso della stessa seduta convocata, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche l'Assemblea può svolgersi in via telematica con le regole indicate dall'art 10 dello statuto.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

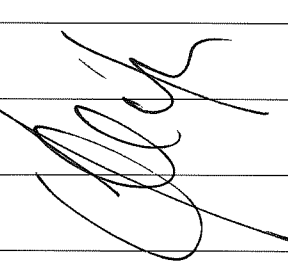
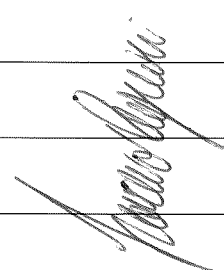
Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento, se dovuta, della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

La delega, per essere efficace, deve risultare da atto scritto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un



Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un segretario tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei millesimi in caso di prima convocazione e senza alcun quorum partecipativo in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei millesimi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in caso di prima convocazione e la presenza della metà dei millesimi degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso alla seconda convocazione non si raggiunga il quorum richiesto, verrà convocata una terza assemblea per la quale non sarà previsto alcun quorum partecipativo e l'assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto degli associati fondatori dovrà avere un peso pari 60% del totale dei voti validi espressi ripartiti tra i fondatori.

Il restante 40% dei voti verrà ripartito tra gli associati ordinari.

Ogni associato è portatore di un voto, espresso in millesimi, determinato come segue: i soci fondatori detengono complessivamente 600 millesimi ripartiti

tra essi in base alle quote di partecipazione; gli associati ordinari detengono complessivamente 400 millesimi ripartiti tra essi in parti uguali, sulla base del numero degli associati al 31 marzo di ogni anno.

In caso di convocazione di assemblea infra-annuale gli associati aventi diritto di voto, espressi in millesimi, saranno quelli le cui richieste di adesione sono state ratificate dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D. e dagli associati onorari, nominati dal C.D.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di Lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 21

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, per il venire a mancare di tutti gli associati. Oltre a tali casi previsti dalle norme del Codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati o per volontà di tutti i soci fondatori; l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22

Manuela Ruffini

[Signature]

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda

alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento

giuridico, nonché eventuali indirizzi da parte del Comune di Salò

In particolare, in base alla vigente normativa, gli associati:

- mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo,
- fermi restando eventuali corrispettivi nello specifico concordati in
- caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- hanno accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata all'informativa sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa Premio
- aderendo all'associazione individuano univocamente come soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa il referente cui sia conferito tale ruolo, con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Associazione, sulla base di espressa determinazione del C.D. , demandando allo stesso la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE Spa.

L'attività dell'associazione, i rapporti tra associati e con i terzi, i criteri e

modalità di ammissione delle domande degli associati, oltre che dallo Statuto,

sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal C.D. che sarà vinco-

lante per tutti gli associati dal momento dell'adesione alla Associazione.